

**COPIA**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Varallo Avv. Luca Bertagnolio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al promossa da:  
residente in rappresentata e difesa dall'Avv. giusta delega in calce  
all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio della stessa.

**attore**

**CONTRO**

in persona del procuratore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'  
Avv. del Foro di giusta delega in calce alla comparsa di costituzione,  
con domicilio eletto presso lo studio della stessa.

**convenuto**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the judge or a representative.

## CONCLUSIONI

Il procuratore di parte attrice

Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni altra deduzione e/o istanza, Dichiarare che il titolo azionato deve essere rimborsato in base ai rendimenti prospettati a tergo dello stesso e, per l'effetto, dichiarare il diritto della                    a percepire il rimborso dello stesso in base alle condizioni indicate sul cartaceo, condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 457,72 o di quella diversa che risultasse provata in corso di causa o ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c. nei limiti di competenza per valore del giudice adito.

In via istruttoria:

Come da note conclusive del 22.06.2022

Il procuratore di parte convenuta

Nel merito:

Rigettare la domanda proposta dalla sig.ra                    perchè infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui al presente atto; nonchè, accertare e dichiarare la correttezza della condotta di                    con riferimento ai BPF della serie Q/P e - previa declaratoria, se ritenuta necessaria e/o opportuna, dell'erroneità della decisione dell'ABF di Torino n. 188885 del 27.10.2020 e, comunque, previo accertamento del contrasto della medesima decisione con la giurisprudenza di legittimità e di merito infra richiamata - accertare e dichiarare la non spettanza al sopra indicato sottoscrittore di ulteriori somme - per gli anni dal 21° al 30 ° anno - rispetto a quelle già liquidate al momento della riscossione dei titoli.

Con vittorie di spese e compensi



### RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio, avanti al Giudice Onorario di Pace di Varallo, affinché venisse condannata a rimborsare il titolo (contratto di deposito fruttifero) in base alle condizioni del cartaceo.

Costituitasi parte convenuta in giudizio, concessi i termini per il deposito delle memorie e non ammessi i mezzi di prova dedotti dalle parti, le stesse precisavano le rispettive conclusioni riportate ed il giudice, ritenuta matura, tratteneva la causa in decisione.

\*\*\*\*\*

La domanda formulata da parte attrice è stata provata e pertanto deve essere accolta.

Nello specifico tale conclusione trova fondamento nell'evidente inadempimento da parte di \_\_\_\_\_ nel dare esecuzione alla decisione n. 18885/2020 emessa dall'Arbitrato Bancario di Torino con la quale veniva riconosciuto il diritto al rimborso in capo a parte attrice. Parte attrice, titolare di un contratto di deposito fruttifero sottoscritto in data 26.11.1986, si recava \_\_\_\_\_ per l'incasso e riceveva una somma minore, ossia pari ad €. 681,21 (invece che €. 1.138,93).

La differenza, infatti, veniva imputata al fatto che a tali buoni veniva apposto un timbro correttivo della serie e, sul retro, un timbro correttivo al ribasso dei tassi di rendimento sino al 20° anno di durata dell'investimento e nessuna modifica per il periodo successivo, dal 21° al 30° anno di fruttuosità.

Senza entrare nel merito della questione sulla validità dei timbri correttivi, ciò che rileva secondo questo Giudice è soltanto l'inadempimento di parte convenuta nella decisione dell'Arbitrato Bancario di Torino con la quale quest'ultima veniva condannata al



rimborso di quanto non corrisposto al momento dell'incasso del buono fruttifero.

Ne consegue la necessità di accogliere la domanda formulata da parte attrice.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il G.O.P. di Varallo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso tra le parti in epigrafe, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la convenuta al pagamento in favore di            della somma di euro 457,72 oltre interessi come da domanda;
- condanna la convenuta            , al pagamento delle spese legali in favore di parte attrice, che liquida in euro 265,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettario, CPA e IVA, nonché gli esborsi esenti iva e spese successive occorrente

Così deciso in Varallo, il giorno 11 Luglio 2022

Il Giudice Onorario di Pace

*Luca Bertagnolio*